

COMUNE DI GENOLA

COMUNE DI SALMOUR

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Convenzione per la gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi e lavori

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ presso la sede del Comune di _____

TRA

il Comune di _____, con sede legale in _____, via/piazza _____ n., codice fiscale _____, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. _____, nato a _____ il _____, la/il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. del _____, esecutiva ai sensi di legge;

E

il Comune di _____, con sede legale in _____, via/piazza _____ n., codice fiscale _____, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. _____, nato a _____ il _____, la/il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. del _____, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO CHE

- con deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Genola n.3 del 30/04/2015 e con deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Salmour n.4 del 23/02/2015 è stata istituita la Centrale Unica di Committenza (CUC) tra i Comuni di Genola e Salmour, per l'attivazione del servizio associato relativo allo svolgimento delle procedure di gara e degli atti correlati agli appalti di lavori, servizi e forniture;
- con deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Genola n. ___ del _____ e con deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Salmour n. ___ del _____ si è confermata l'adesione alla Centrale Unica di Committenza (CUC) tra i Comuni di Genola e Salmour, per lo svolgimento del servizio associato relativo alle procedure di gara e degli atti correlati agli appalti di lavori, servizi e forniture;
- l'art. 37 comma 4 del d.lgs. n.50/2016 stabilisce che qualora la stazione appaltante non sia un comune capoluogo di provincia l'acquisizione di forniture, servizi e lavori può essere effettuata dai Comuni consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
- numerose interpretazioni hanno evidenziato come il termine "accordo consortile" costituisca una espressione atecnica, con la quale il legislatore ha inteso genericamente riferirsi alle convenzioni definibili in base all'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, come strumento alternativo all'unione dei comuni;
- il comma 4 dell'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 stabilisce che le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;
- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che:
 - a) le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune (comma 1);
 - b) a far data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata pena la nullità degli stessi;

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Capo 1
Finalità ed elementi di riferimento

Art. 1
(Oggetto, finalità ed ambito applicativo della convenzione)

1. La presente convenzione disciplina la gestione in forma associata tra i Comuni aderenti della funzione e delle attività di acquisizione di lavori, servizi e beni, nei termini specificati negli articoli seguenti.
2. La convenzione attua quanto previsto dall'art. 37 comma 4 lettera b) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; in tal senso le premesse costituiscono parte integrante della convenzione, per consentirle la corretta interpretazione ed applicazione.
3. La convenzione è finalizzata a:
 - a) consentire ai Comuni associati l'ottimale gestione delle procedure di acquisizione di forniture, servizi e lavori;
 - b) consentire ai Comuni associati una migliore programmazione degli acquisti di beni e servizi, nella prospettiva di una gestione più efficace ed efficiente delle procedure di acquisizione;
 - c) consentire ai Comuni associati di razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane, strumentali ed economiche impiegate nella gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni;
 - d) produrre risparmi di spesa, mediante la gestione unitaria delle procedure di acquisizione, la realizzazione di economie di scala e di sinergie tecnico-produttive tra i Comuni associati;
 - e) valorizzare le risorse umane impegnate nelle attività relative alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni, anche mediante rafforzamento della qualificazione e delle competenze.
4. La convenzione è aperta all'adesione di altri Comuni e di altri enti locali che intendano gestire in forma associata le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni. In tal caso l'ente che richieda di aderire alla convenzione ne approva il testo integrale senza modifiche o condizioni, e previa accettazione da parte degli enti già associati, mediante conforme deliberazione consiliare.
5. La presente convenzione si applica alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni disciplinate, anche in parte, dal d.lgs. n. 50/2016 o comunque da esso ricondotte alla gestione in base ai principi dell'ordinamento comunitario e dalle linee guida attuative del d.lgs. n.50/2016 emanate dall'ANAC.
6. I Comuni aderenti possono avvalersi della Centrale unica di committenza, in base ad accordi specifici, anche per la gestione di singole procedure che il Comune potrebbe svolgere autonomamente.
7. La presente convenzione non si applica:
 - a) al conferimento di incarichi professionali e consulenze intesi come contratti di prestazione d'opera affidati in base a quanto previsto dall'art. 7, commi 6 e seguenti del d.lgs. n. 165/2001, nonché in base alle disposizioni regolamentari dei singoli enti disciplinanti le collaborazioni autonome;
 - b) alle procedure di erogazione di contributi o di altri benefici economici poste in essere dai singoli Comuni associati in base all'art. 12 della legge n. 241/1990 ed ai relativi regolamenti di definizione dei criteri; a tal fine si considerano come erogazioni di contributi i provvedimenti che rispettino le condizioni individuate dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 1. 34/E del 21 novembre 2013;
 - c) alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni effettuate da aziende speciali (intese come i soggetti costituiti ai sensi dell'art. 114 del d.lgs. n. 267/2000), organizzazioni consortili (intese come i soggetti costituiti ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 267/2000 e dotati di soggettività giuridica), fondazioni, associazioni, società, sia a capitale interamente pubblico sia a capitale misto pubblico-privato, costituite o partecipate dai singoli Comuni associati;
 - d) alle procedure di affidamento di lavori effettuate da parte di un concessionario servizi ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 50/2016;
 - e) alle procedure di affidamento di lavori a scomputo di oneri di urbanizzazione effettuate da parte di un operatore economico privato ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. e) del d.lgs. n. 50/2016 e

- fermo restando quanto stabilito dall'art. 16 del D.P.R. n. 380/2001 in relazione all'affidamento dei lavori per lo scomputo di oneri di urbanizzazione primaria;
- f) a tutte le procedure finalizzate all'affidamento di contratti non disciplinate dal d.lgs. n. 50/2016 o comunque non richiedenti l'acquisizione del codice identificativo gara.

Art. 2

(Comune capofila operante come Centrale unica di committenza per i Comuni associati)

1. I Comuni aderenti alla presente convenzione designano ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 come ente capofila il Comune di Genola, per la gestione in forma associata delle acquisizioni di forniture, servizi e lavori, in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016.
2. I Comuni aderenti alla presente convenzione delegano la gestione delle funzioni e delle attività per le acquisizioni di lavori, servizi e beni, in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016 al Comune di Genola, individuato come ente capofila, il quale opera in luogo e per conto dei Comuni deleganti, nei termini, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente convenzione, nonché fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5.
3. Il Comune di Genola istituisce una struttura organizzativa operante quale Centrale unica di committenza in relazione all'esercizio delle funzioni e delle attività delegate.
4. I Comuni associati sono tenuti a ricondurre alla struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza le acquisizioni di lavori, servizi e beni nei termini, alle condizioni e secondo i processi operativi specificati dalla presente convenzione.
5. I singoli Comuni associati possono svolgere autonomamente le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture nei termini previsti dall'art. 37 del d.lgs. 50/2016, secondo le modalità specifiche di rapporto con la Centrale unica di committenza indicate nella presente convenzione.
6. La struttura organizzativa istituita dal Comune di Genola per l'esercizio delle attività di Centrale unica di committenza non ha soggettività giuridica e, pertanto, tutti gli elementi identificativi del Comune stesso sono utilizzati nelle procedure svolte dalla Centrale unica di committenza, con particolare riguardo:
 - a) ai riferimenti per comunicazioni e contatti utili agli operatori economici;
 - b) ai riferimenti per accessi, sopralluoghi e notifiche;
 - c) ai riferimenti fiscali;
 - d) ai riferimenti del Comune in ordine alla sua iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ed al soggetto operante come Responsabile dell'Anagrafe Unica per la Stazione Appaltante (RSA).
7. I singoli Comuni associati sono ad ogni effetti stazioni appaltanti e mantengono tale definizione, con i conseguenti obblighi di iscrizione e comunicativi all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).
8. La legittimazione attiva e passiva in giudizio, in ipotesi di contenzioso relativo all'esercizio della funzione, rimane esclusivamente in capo all'Ente nel cui esclusivo interesse è stata esperita la procedura di gara; ai fini della responsabilità del rispetto del Codice dei Contratti della Centrale unica di Committenza si applica l'art. 37 comma 9 del d.lgs. n.50/2016.

Art. 3

(Operatività della convenzione e durata)

1. La presente convenzione per la gestione associata della funzione di acquisizione di lavori, servizi e beni ha validità tre (3) anni dalla sua stipulazione, e sarà tacitamente rinnovabile di anno in anno se non verrà data disdetta da una delle parti tre mesi prima della scadenza.
2. La convenzione potrà cessare in qualsiasi momento per mutuo consenso dei rispettivi Organi.
3. Allo scioglimento della Convenzione i Comuni associati definiscono le modalità di devoluzione o di riacquisizione delle risorse finanziarie e strumentali messe dagli stessi a disposizione dell'ente operante come Centrale unica di committenza.

Capo II

Obblighi, funzioni e competenze degli enti associati

Art. 4

(Funzioni esercitate dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza e principi regolanti l'esercizio delle attività)

1. Al Comune designato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza sono delegate in base all'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 le seguenti funzioni ed attività correlate in relazione all'acquisizione di lavori, servizi e beni:
 - a) nella fase propedeutica alla procedura di affidamento:
 - a.1.) individuazione del Responsabile del sub procedimento di affidamento, ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 50/2016;
 - a.2.) collaborazione con i Comuni associati in relazione alla verifica generale della coerenza della progettazione approvata dagli stessi con la procedura di affidamento da esperirsi; tale attività non costituisce né sostituisce le attività di verifica e di validazione previste dal d.lgs. n.50/2016;
 - a.3.) collaborazione con i Comuni associati alla corretta individuazione dei contenuti della documentazione di gara;
 - b) nella fase di svolgimento della procedura di affidamento:
 - b.1.) redazione degli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito nelle procedure ristrette o negoziate;
 - b.2.) realizzazione degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi sino all'aggiudicazione, quali in particolare:
 - b.2.1.) pubblicazione del bando o dell'avviso, invio degli inviti nelle procedure ristrette e negoziate, nonché gestione di tutte le attività afferenti allo svolgimento della procedura di gara nella fase intercorrente tra la pubblicazione del bando e il termine di scadenza per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione (es. formulazione di risposte alle richieste di chiarimenti);
 - b.2.2.) gestione della ricezione delle offerte e della loro conservazione sino all'espletamento della gara, anche mediante l'utilizzo di mercati elettronici;
 - b.2.3.) nomina del Seggio di gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso) o della Commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 77 del d.lgs. n.50/2016 (nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa);
 - b.2.4.) gestione della fase di ammissione degli operatori economici alla gara;
 - b.2.5.) verifica a campione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale in base a quanto previsto dall'art. 83 del d.lgs. n. 50/2016;
 - b.2.6.) gestione della fase di valutazione delle offerte per mezzo del Seggio di gara o della Commissione giudicatrice;
 - b.2.7.) eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta;
 - b.2.8.) verifica i requisiti autocertificati in gara dall'aggiudicatario con utilizzo del sistema AVCPass o qualsiasi altro sistema di riscontro dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva stessa;
 - b.2.9.) aggiudica la gara ed effettua tutti gli atti prodromici e consequenziali.
 - c) nella fase di esecuzione del contratto, in base ad accordi specifici:
 - c.1.) acquisizione del "CIG derivato" nella modalità di "Contratto d'appalto discendente da accordo quadro/convenzione" da inserire in contratto insieme al "CIG madre" preso dalla Centrale unica di committenza;
 - c.2.) formalizzazione del contratto con l'operatore economico individuato quale affidatario, in base all'art. 32 del d.lgs. n. 50/2016;
 - c.3.) esecuzione del contratto.
2. Il Comune designato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza provvede alla gestione delle comunicazioni con l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.) e con gli organismi da questa dipendenti in relazione alle attività per essa previste in ordine alla vigilanza

sulle procedure di affidamento di appalti pubblici, per tutte le sub-fasi della procedura di affidamento fino alla aggiudicazione definitiva.

3. Nell'esercizio delle funzioni secondo quanto previsto dal precedente comma 1, l'ente capofila operante come Centrale unica di committenza svolge le proprie attività per l'acquisizione di lavori, servizi e beni nel pieno rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e dei principi definiti dal d.lgs. n. 50/2016.
4. Il Comune designato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza organizza i propri atti con un sistema di registrazione autonoma, nel quale sono riportati tutti i provvedimenti adottati dai soggetti operanti a diverse titolo nell'ambito della Centrale unica di committenza.

Art. 5

(Funzioni e attività di competenza dei singoli Comuni in ordine alle procedure gestite dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza)

1. I singoli Comuni associati, in relazione all'acquisizione di lavori, servizi e beni mediante procedure gestite dal Comune designato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza svolgono le seguenti funzioni ed attività correlate in relazione ai processi per l'acquisizione di lavori, servizi e beni:
 - b) nella fase di programmazione e di progettazione, precedente alla procedura di affidamento:
 - a.1.) l'individuazione del Responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 50/2016;
 - a.2.) la programmazione dei fabbisogni, anche attraverso l'adozione e l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali dei lavori e delle forniture di beni e servizi;
 - a.3.) la progettazione, in tutte le fasi, dei lavori, dei servizi e delle forniture;
 - a.4.) l'acquisizione di tutti i pareri e nulla osta sovraordinati all'approvazione del progetto;
 - a.5.) la verifica e la validazione dei progetti dei lavori, dei servizi e delle forniture che sarà posto a base di gara, come disposto dal d.lgs. n.50/2016;
 - a.6.) l'approvazione dei progetti dei lavori, servizi e forniture; in caso di procedure di acquisizione riguardanti più Comuni associati, i progetti sono approvati, nel medesimo testo, dai competenti organi di ciascun ente e la procedura di affidamento non può essere presa in carico dal Comune designato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza fino all'approvazione da parte di tutti i Comuni interessati;
 - a.7.) avvio delle procedure di affidamento mediante adozione della determinazione a contrarre prevista dall'art. 32 del d.lgs. n.50/2016 e dall'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, anche ai fini di quanto previsto dalla disciplina della contabilità dell'ente locale in ordine alla programmazione e alla costituzione della prenotazione dell'impegno di spesa;
 - c) nella fase di svolgimento della procedura di affidamento:
 - b.1.) collaborazione con il Comune designato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza in relazione allo svolgimento delle procedure di affidamento, quando richiesto (ad esempio per effettuazione di sopralluoghi obbligatori, etc.);
 - b.2.) presa d'atto dell'aggiudicazione definitiva, con costituzione dell'impegno di spesa derivante dai risultati della procedura;
 - b.3.) formalizzazione del contratto con l'operatore economico individuato quale affidatario.
 - d) nella fase di esecuzione del contratto, qualora l'attività sia assegnata alla Centrale unica di committenza in base ad accordi specifici:
 - c.1.) collaborazione nella formalizzazione del contratto con l'operatore economico individuato quale affidatario, in base all'art. 32 del d.lgs. n. 50/2016;
 - c.2.) collaborazione nell'esecuzione del contratto;
 - c.3.) verifica delle condizioni sussistenti per eventuali varianti in corso d'opera in base all'art. 106 del d.lgs. n.50/2016 con relative decisioni, con correlata comunicazione tempestiva all'ente capofila operante come Centrale unica di committenza;
 - c.4.) adozione delle decisioni relative alla gestione di criticità e di inadempimenti imputabili all'operatore economico prestatore di servizi, esecutore di forniture o realizzatore di lavori;

- c.5.) svolgimento di tutte le attività informative e comunicative connesse all'esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture di beni.
2. Il Comune designato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza, prima di precedere alla formazione del bando o della lettera di invito e dei correlati atti di gara per la loro pubblicazione o per il loro invio, acquisisce la determinazione a contrarre del Comune associato, al fine di verificare la sussistenza della copertura della spesa relativa alle risorse necessarie per l'acquisizione dei lavori, servizi o beni richiesti.
 3. Qualora la procedura di affidamento riguardi più Comuni associati, il Comune designato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza provvede ad acquisire tutte le determinazioni a contrarre per le verifiche previste dal precedente comma.

Art. 6

(Contratti derivanti dalle procedure di affidamento gestite dal Comune designato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza)

1. Le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni svolte dal Comune designato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza riferibili a una gestione per lotti dell'appalto da parte dei Comuni associati danno luogo:
 - a) alla stipulazione di singoli contratti con l'affidatario per lotti funzionali afferenti a più Comuni associati, sottoscritti come contratti plurilaterali dai competenti Dirigenti / Responsabili di Servizio di ciascun Comune;
 - b) alla stipulazione di singoli contratti con l'affidatario da parte di ciascun Comune associato quando i lotti funzionali siano riferiti ai territori degli stessi singoli Comuni che abbiano determinato a contrarre per la specifica procedura.
2. Le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni svolte dal Comune designato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza riferibili a una gestione unitaria dell'appalto da parte dei Comuni associati possono dare luogo:
 - a) alla stipulazione di un unico contratto con l'affidatario, sottoscritto come contratto plurilaterale dai competenti Dirigenti / Responsabili di Servizio di ciascun Comune;
 - b) alla stipulazione di singoli contratti con l'affidatario da parte di ciascun Comune associato che abbia determinato a contrarre per la specifica procedura.
3. Ai fini di un'ottimale applicazione del comma 1 e del comma 2, i Comuni associati definiscono, in accordo con il Comune designato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza, la scelta più idonea in rapporto:
 - a) alla natura e alle peculiarità dell'appalto;
 - b) alla semplificazione dei rapporti con l'operatore economico affidatario, anche a fini di risparmio di risorse per lo stesso.

Art. 7

(Procedure gestite dai singoli Comuni attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatori di riferimento)

1. Fatti salvi gli obblighi di acquisto per beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria previsti dall'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, i singoli Comuni associati alla convenzione possono acquisire autonomamente beni e servizi, anche di valore superiore alla soglia comunitaria, attraverso gli strumenti elettronici gestiti da Consip S.p.a. e dal soggetto aggregatore di riferimento, intendendosi come tale il soggetto aggregatore iscritto all'elenco previsto dall'art. 9, comma 1 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014 con maggior afferenza territoriale. Sino alla formazione dell'elenco, i singoli Comuni considerano come soggetto aggregatore di riferimento la centrale di committenza costituita dalla Regione / Provincia Autonoma di riferimento.
2. I singoli Comuni possono utilizzare, in relazione a quanto previsto nel precedente comma 1, i mercati elettronici costituiti da Consip S.p.a. e dalle centrali di committenza della Regione / Provincia Autonoma di riferimento, nonché ogni altro strumento di acquisto elettronico o informatizzato, comprese le piattaforme per la gestione interamente telematica delle gare e delle procedure di acquisto.

Art. 8

(Affidamenti per acquisizioni di lavori, di servizi e di forniture di beni di valore inferiore a 40.000 euro mediante procedure tradizionali)

1. I singoli Comuni associati alla Convenzione, possono acquisire autonomamente beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro mediante svolgimento di procedure tradizionali, da intendersi come procedure svolte al di fuori dei mercati elettronici della pubblica amministrazione o senza l'ausilio di piattaforme informatiche, in base a quanto previsto dall'art. 23-ter, comma 3 del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014.
2. Le procedure tradizionali di affidamento sono svolte a cura del Responsabile del procedimento individuato come operante presso la Centrale unica di committenza dal Comune aderente alla Convenzione che necessita dell'acquisto.
3. Il Comune, in modo autonomo, ovvero la Centrale unica di committenza non possono affidare in modo diretto ai sensi dell'art. 36, lett.a) del d.lgs. n.50/2016 per acquisizione di beni, nonché affidamento di servizi e lavori che presentano carattere di regolarità, il cui importo annuale è stimato ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. n.50/2016 in quanto artificiosamente frazionati.

Art. 9

(Gestione dei documenti derivanti dalle procedure svolte dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza e gestione delle richieste di accesso)

1. Il Comune designato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza conserva stabilmente, nel rispetto delle norme in materia di archiviazione tradizionale ed informatica, i documenti acquisiti e formati nel corso delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni svolte in attuazione di quanto previsto dalla presente convenzione.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso da parte degli operatori economici in base all'art. 53 del d.lgs. n. 50/2016, nei termini consentiti dal medesimo art. 53, il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di Committenza è il Responsabile del procedimento per l'accesso ai documenti di cui al precedente comma.

Art. 10

(Gestione del contenzioso derivante dalle procedure gestite dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza)

1. Le attività relative alla gestione dei ricorsi e del conseguente contenzioso connessi all'espletamento dei procedimenti di affidamento rimangono affidate alla competenza dell'ente aderente.
2. La Centrale unica di committenza collabora con i Comuni associati:
 - a) fornendo gli elementi tecnico-giuridici per valutare la necessità o meno della costituzione in giudizio, nonché per facilitare l'esercizio della difesa;
 - b) mettendo tempestivamente a disposizione tutti i documenti relativi alla procedura rispetto alla quale è insorto il contenzioso.
3. Nei documenti di gara è precisato che l'operatore economico che intenda presentare ricorso in sede giurisdizionale deve notificare il ricorso stesso al Comune designato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza.
4. I Comuni associati valutano il quadro delineato dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza in relazione al contenzioso insorto e decidono, nel rispetto della loro autonomia, se costituirsi o meno in giudizio, eventualmente associando le proprie posizioni nell'ambito del processo.

Capo III Organizzazione

Articolo 11 (Struttura organizzativa)

1. La struttura organizzativa individuata dall'ente capofila come Centrale unica di committenza si configura quale unità organizzativa autonoma nell'ambito dell'organigramma del Comune di Genola.
2. Il Sindaco del Comune individuato come ente capofila, con proprio provvedimento, nomina il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza al quale sono attribuite le funzioni di cui all'articolo 107 del d.lgs. n. 267/2000.
3. Il Comune individuato come ente capofila, in accordo con gli enti aderenti:
 - a) approva specifiche disposizioni regolamentari / integrative del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, ai sensi dell'art. 48, comma 3 del d.lgs. n. 267/2000, per le quali gli elementi contenuti nella presente convenzione in ordine all'organizzazione costituiscono i criteri di riferimento, per la disciplina dell'organizzazione della struttura operante come Centrale unica di committenza;
 - b) con deliberazione della Giunta, approva la dotazione organica della centrale, comprendendo nella stessa il personale dipendente individuato a tal fine dai Comuni associati e stabilendo, in termini indicativi, le attività assegnate e l'impiego orario di ciascuna risorsa umana, garantendo un tendenziale equilibrio nell'utilizzo di personale proveniente da ciascuno dei Comuni associati.
4. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza è individuato fra le unità di personale inserite nella dotazione organica ai sensi del precedente comma 2, dovendo risultare soggetto con qualifica dirigenziale o incaricato di posizione organizzativa nell'ente di appartenenza. Con lo stesso provvedimento, viene anche nominato un soggetto con funzioni di vice-responsabile, individuato fra le unità di personale inserite nella dotazione organica di cui al comma 3, con qualifica ascrivibile alla categoria D che sostituisce il responsabile in caso di sua assenza o impedimento.
5. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza agisce, per conto della stessa, mediante proprie determinazioni, che vengono contrassegnate e numerate in forma distinta da quelle adottate come responsabile di altri servizi per i quali sia stato incaricato dal Comune di appartenenza.
6. Nel rispetto degli indirizzi contenuti nella deliberazione di cui al precedente comma 3, il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza coordina l'attività delle risorse umane assegnate all'unità organizzativa e attribuisce ad esse le mansioni specifiche. La gestione del rapporto di lavoro resta in capo al soggetto competente presso il Comune associato di provenienza. L'organizzazione delle attività e dei tempi di lavoro dovrà comunque essere coordinata con le esigenze della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza. L'eventuale esigenza di prestazioni di lavoro straordinario per le attività della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, comunque da contenere ad ipotesi eccezionali, e previamente concordata con il competente responsabile del Comune di appartenenza del dipendente.
7. Fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli per i costi comuni, le entrate e le spese gestite dalla struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza sono iscritte nel piano esecutivo di gestione (o in analogo strumento) del Comune individuato come ente capofila, in apposita sezione affidata alla gestione del Responsabile della stessa Centrale unica di committenza, in modo tale da garantire una distinta contabilizzazione.
8. Fatta salva l'applicabilità dei regolamenti che disciplinano l'attività contrattuale di ciascuno dei Comuni associati, per le procedure svolte nell'esclusivo interesse di uno di essi, per le attività di gestione amministrativa della centrale e per le procedure svolte nell'interesse di più enti associati, si applicano le norme statutarie e regolamentari in vigore presso l'ente individuato quale ente capofila.
9. La struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza adempie agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente utilizzando l'albo pretorio on-line e il sito istituzionale del Comune individuato come ente capofila.
10. Al fine di dare corretta applicazione, per quanto di competenza di ciascun soggetto interessato, agli obblighi previsti dalla legge n. 190/2012 e dai provvedimenti attuativi della stessa, con particolare riferimento a quelli adottati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), nonché dal d.lgs. n.33/2013 e da altre disposizioni di legge specifiche in materia di trasparenza, i Comuni associati definiscono un protocollo operativo nel quale specificano:

- a) quali obblighi di pubblicazione sono di competenza della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza;
 - b) quali obblighi di pubblicazione sono di competenza dei singoli Comuni associati.
11. In relazione agli obblighi normativi che prevedono l'utilizzo di strumenti informatici, telematici e digitali nello svolgimento delle attività e delle procedure, i Comuni associati definiscono un protocollo operativo nel quale specificano competenze, processi e profili di interazione tra gli stessi Comuni e la struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza.

Art. 12

(Risorse umane operanti presso la struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza)

1. I singoli Comuni associati individuano tra i propri dipendenti gli operatori qualificati destinati a svolgere attività nell'ambito della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza in base a quanto previsto dalla presente convenzione.
2. L'individuazione delle risorse umane di cui al precedente comma 1 è effettuata dai singoli Comuni associati nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) tra i dipendenti da individuare sono inclusi:
 - a.1.) soggetti con qualificazione professionale adeguata per svolgere il ruolo di Responsabile del procedimento;
 - a.2.) soggetti già operanti presso il singolo Comune associato come Responsabile del procedimento nelle procedure per acquisizioni di lavori, servizi e beni a tal fine anche abilitati all'accesso dei sistemi informatici dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) per la gestione di una o più fasi delle procedure di acquisizione di lavori, servizi o beni;
 - a.3.) soggetti in grado di svolgere, per qualificazione professionale ed esperienza, ruoli specifici nell'ambito delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, quali, in particolare:
 - a.3.1.) attività di assistenza al Responsabile del procedimento;
 - a.3.2.) attività di studio e supporto nell'elaborazione e nella predisposizione degli atti per le procedure di acquisizione;
 - a.3.3.) attività quali esperti nell'ambito delle Commissioni giudicatrici nominate nelle procedure nelle quali sia utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - a.3.4.) attività di assistenza e supporto nell'ambito delle procedure di acquisizione, come, ad esempio, quelle di verbalizzazione (segretario verbalizzante);
 - b) tra i dipendenti da individuare sono inclusi anche soggetti idonei a svolgere il ruolo di responsabile di procedimento che sono assoggettabili a nomina in relazione alle acquisizioni di lavori, servizi e beni in rapporto a quanto previsto dai successivi articoli.
3. I singoli Comuni associati mettono a disposizione del Comune individuato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza le risorse umane individuate in base ai precedenti commi 1 e 2, definiscono soluzioni coerenti con la normativa e le disposizioni contrattuali vigenti, al fine di consentire l'operatività di tali soggetti nell'ambito delle attività della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza anche in forma temporanea o per un limitato numero di ore.
4. Per i Comuni associati che non metteranno a disposizione per la gestione del procedimento di gara proprio personale, la Centrale Unica di Committenza potrà avvalersi anche di altro personale assunto direttamente nelle varie forme consentite dalla legge o mediante costituzione di contratti di lavoro autonomo (incarichi professionali, collaborazioni coordinate a progetto) o convenzioni e accordi con enti, associazioni o consorzi, nel rispetto dello Statuto, delle vigenti normative e degli atti regolamentari in materia.

Art. 13

(Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di Committenza — ruolo e competenze)

1. Il Comune individuato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza attribuisce ad un Dirigente / ad un Responsabile di servizio funzionario apicale la responsabilità e la direzione dell'unità organizzativa che svolge le attività di Centrale unica di committenza, assegnando al funzionario individuato come Responsabile la posizione organizzativa (PO) correlata, quando tale ruolo non sia assegnabile a un Dirigente e comunque nel rispetto di quanto stabilito dal quadro normativo e contrattuale vigente in materia.
2. L'attribuzione della responsabilità dell'unità organizzativa operante come Centrale unica di committenza, è formalizzata con atto del Sindaco del Comune individuato come ente capofila, in accordo con i Sindaci dei Comuni associati.
3. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza nominato in base a quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2 esercita le competenze previste dall'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 in ordine alla gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture secondo le modalità e nel rispetto delle previsioni organizzative stabilite dalla presente convenzione.
4. In relazione all'esercizio delle competenze ad esso attribuite, il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza svolge tutte le attività comunque riconducibili a quelle di competenza dell'ente capofila operante come Centrale unica di committenza in base alla presente convenzione.

Art. 14

(Responsabile del procedimento)

1. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza conferisce la nomina di responsabile del procedimento, per i procedimenti di competenza, al personale del Comune aderente individuato ai sensi del precedente articolo 12.
2. Qualora la gara riguardi Comuni che non abbiano messo a disposizione per la gestione del procedimento di gara proprio personale, il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza provvederà a nominare responsabile del procedimento personale qualificato di Comuni o enti, aderenti o non aderenti alla Centrale Unica di Committenza, ovvero personale assunto direttamente nelle varie forme consentite dalla legge o mediante costituzione di contratti di lavoro autonomo (incarichi professionali, collaborazioni coordinate a progetto) nel rispetto delle vigenti normative in materia.
3. In seguito al completamento della procedura di acquisizione di beni e servizi, i soggetti individuati dai singoli Comuni associati come Responsabili di Procedimento subentrano al Responsabile del Procedimento di cui ai precedenti commi del presente articolo in relazione alla fase dell'esecuzione dell'appalto, dando attuazione anche sui sistemi informatici relativi alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici operando specifica modifica.

Capo IV

Rapporti finanziari tra gli enti associati

Art. 15

(Rapporti finanziari e riparto delle spese)

1. L'ente capofila operante come Centrale unica di committenza conforma l'attività della struttura organizzativa dedicata alla gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ai principi di razionalizzazione delle procedure e di conseguimento di risparmi di spesa.
2. Ai fini di cui al comma 1, i Comuni associati si impegnano ad utilizzare esclusivamente personale proprio per il funzionamento della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, fatte salve motivate ipotesi per le quali risulti opportuna una professionalità specifica o con particolari abilitazioni, non rinvenibile all'interno della dotazione organica della Centrale stessa e dei Comuni aderenti.
3. I singoli Comuni associati mettono a disposizione dell'ente designato come capofila per le attività riferibili alla struttura organizzativa individuata come Centrale unica di Committenza le risorse umane individuate in base al precedente art. 12.
4. Nell'ottica dell'equilibrio nell'impiego del personale proveniente dagli enti associati, espressamente prevista dall'articolo 12, le corrispondenti spese non vengono ripartite.

5. Al fine di promuovere la centralizzazione delle procedure di gara, ai sensi dell'art. 113 comma 5 del d.lgs. n.50/2016, per i compiti svolti dal personale della centrale unica di committenza nell'espletamento delle procedure di gara ciascun Comune riconosce la quota pari al 20% dell'incentivo per funzioni tecniche per lo svolgimento dei compiti relativi all'"espletamento delle procedure di gara (fase di gara)"; detti compiti comprendono le seguenti attività:
 - a) commissione giudicatrice/seggio di gara;
 - b) svolgimento della gara;
 - c) pubblicazioni/comunicazioni di competenza della centrale unica di committenza;
 - d) proposta di aggiudicazione;
 - e) verifica e controllo dei requisiti;
 - f) aggiudicazione definitiva.
6. La ripartizione dell'incentivo di cui al precedente comma avverrà sulla base di apposito regolamento approvato dall'ente capofila.
7. In relazione all'efficace ripartizione delle spese connesse allo svolgimento delle procedure, ai fini del presente articolo, si intendono:
 - a) con il termine "costi diretti", le spese vive derivanti dalla celebrazione di una specifica procedura di affidamento (contributo per l'ANAC, pubblicazione bandi e avvisi, incarichi professionali, incentivo funzioni tecniche per il personale della Centrale Unica di Committenza, etc.);
 - b) con il termine "costi generali", le spese sostenute per il funzionamento della centrale, autonomamente contabilizzate, la cui utilità è limitata a tale struttura organizzativa e non si estende al resto dei servizi dell'ente capofila (acquisto di pubblicazioni, pratiche o stampati, formazione specifica, acquisto di hardware e software e relativi canoni di manutenzione, etc.);
 - c) con il termine "costi comuni", la quota di spese generali sostenute dall'ente capofila, non autonomamente contabilizzata, la cui utilità può essere diretta al funzionamento sia della centrale, sia di altri servizi dell'ente (locazione o manutenzione locali, utenze di pubblici servizi, carta e cancelleria, spese postali, etc.).
8. I Comuni aderenti che per l'attività di espletamento e responsabilità del procedimento di gara non utilizzano personale proprio dovranno versare alla Centrale Unica di Committenza, oltre ai costi del precedente comma, le spese di procedimento per la remunerazione del personale di cui all'art. 12 comma 4 e del responsabile del procedimento individuato all'art. 14 comma 2; tale versamento dovrà avvenire prima della definizione della procedura di gara da parte della Centrale Unica di Committenza, pena la mancata attivazione della procedura stessa.
9. L'ammontare delle spese di procedimento è il seguente:
 - a) gare di lavori con il criterio del prezzo più basso:
 - a.1.) Importo < € 500.000,00: 1% dell'importo a base di gara (oneri di sicurezza inclusi, ove presenti), con un minimo di € 1.000,00;
 - a.2.) Importo > € 500.000,00: 0,8 % dell'importo a base di gara (oneri di sicurezza inclusi, ove presenti), con un minimo di € 5.000,00;
 - b) gare di lavori con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: i valori di cui al precedente comma sono raddoppiati;
 - c) gare di forniture/servizi con il criterio del prezzo più basso:
 - c.1.) Importo sotto soglia comunitaria: 1% dell'importo a base di gara (oneri di sicurezza inclusi, ove presenti), con un minimo di € 1.000,00;
 - c.2.) Importo sopra soglia comunitaria: 0,8 % dell'importo a base di gara (oneri di sicurezza inclusi, ove presenti), con un minimo di € 2.000,00;
 - d) gare di forniture/servizi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: i valori di cui al precedente comma sono triplicati.
10. I comuni aderenti che utilizzano personale proprio per l'attività di espletamento e responsabilità del procedimento di gara non sono tenuti al versamento delle spese di procedimento di cui al presente comma.
11. Ciascun Comune associato anticipa al Comune individuato come ente capofila i costi diretti per le procedure di affidamento svolte nell'esclusivo interesse del primo.
12. In caso di costi diretti sostenuti per procedure di affidamento congiunte nell'interesse di più di un Comune associato, questi vengono ripartiti sulla base degli importi posti a base d'asta.

13. I costi generali ed i costi comuni sono ripartiti annualmente, sulla base della sommatoria degli importi a base d'asta per i procedimenti presi in carico dalla Centrale unica di committenza.
14. Il rimborso dei costi generali e dei costi comuni avviene annualmente in un'unica soluzione, previa rendicontazione predisposta dal Comune designato come ente capofila.

Art. 16
(Risorse strumentali)

1. Il Comune individuato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza mette a disposizione i locali, le attrezzature ed i servizi necessari al funzionamento della struttura organizzativa per le attività relative all'acquisizione di lavori, servizi e beni in forma associata.
2. I Comuni associati mettono a disposizione del Comune individuato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza le risorse strumentali che risultino necessarie per lo svolgimento di procedure specifiche di loro interesse.
3. I Comuni associati adottano un sistema informativo comune o soluzioni finalizzate a rendere tra loro compatibili ed interoperativi i sistemi informativi adottati, al fine di garantire l'ottimale e più sicura gestione dei flussi informativi con l'ente capofila operante come Centrale unica di committenza in relazione alle procedure da esso gestite per l'acquisizione di lavori, servizi e beni.
4. I Comuni associati consentono all'ente capofila operante come Centrale unica di committenza l'accesso alle proprie banche dati quando necessario per l'espletamento delle procedure da esso gestite per l'acquisizione di lavori, servizi e beni.

Capo V
Disposizioni generali e finali

Art. 17
(Riservatezza)

1. La struttura organizzativa individuata dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza gestisce i dati personali relativi alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni nel rispetto delle condizioni determinate e delle misure richieste dal d.lgs. n. 196/2003.
2. Il Comune individuato quale ente capofila operante come Centrale unica di committenza è il titolare dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla competenza della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, per le fasi da essa gestite, riconducibili in particolare all'affidamento.
3. I singoli Comuni associati sono i titolari dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla competenza della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, per le fasi da essi gestite, riconducibili in particolare alla programmazione, alla progettazione e all'esecuzione.
4. Il Comune presso il quale è istituito l'Ufficio operante come Centrale unica di committenza ed i Comuni associati definiscono uno specifico protocollo operativo finalizzato ad assicurare la gestione ottimale del trasferimento reciproco di dati personali e di informazioni nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003.

Art. 18
(Prevenzione della corruzione)

1. Le attività della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza sono svolte nel rispetto delle disposizioni della legge n. 190/2012 con riferimento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal Comune designato come ente capofila.
2. I Comuni associati possono definire d'intesa specifiche misure per la prevenzione della corruzione, anche in relazione a problematiche e criticità di contesto rilevate, da sottoporre al Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Comune designato come ente capofila per l'inserimento nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC).
3. In relazione alle attività svolte dai dipendenti dei singoli Comuni associati nelle fasi relative alle acquisizioni di lavori, servizi o beni (in particolare nelle fasi di programmazione, progettazione ed

esecuzione) non gestite dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza, essi devono rispettare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal proprio Comune.

Art. 19

(Associazione di altri Comuni ed altri enti locali)

1. Possono aderire alla gestione associata della funzione di acquisizione di lavori, servizi e beni disciplinata dalla presente convenzione altri Comuni non capoluogo di provincia, nonché Comuni capoluogo di Provincia e Province.
2. L'adesione di un nuovo Comune o di altro ente locale di cui al precedente comma 1 comporterà la ridefinizione del riparto di risorse economico-finanziarie, umane e strumentali.

Art. 20

(Revisione della convenzione ed adeguamento dinamico)

1. Le clausole della presente convenzione che recano riferimenti alle disposizioni d.lgs. n.50/2016, delle linee guida attuative dell'ANAC e del D.P.R. n. 207/2010, per le parti non abrogate, nonché ai provvedimenti attuativi delle stesse e ad altre disposizioni di legge inerenti gli appalti ed i contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti.
2. Qualora le disposizioni sopravvenienti di cui al comma 1 determinino elementi comportanti modifiche obbligatorie ai contenuti della presente convenzione, i Comuni associati provvedono alla revisione delle clausole della presente convenzione che dovessero risultare non più applicabili.
3. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, i Comuni associati provvedono alla revisione delle clausole della presente convenzione quando risulti necessario per ragioni di ottimizzazione organizzativa delle attività regolate dalla convenzione stessa.
4. I protocolli operativi previsti dalle disposizioni della presente convenzione sono periodicamente rivisti dai Comuni associati e sono comunque adeguati quando norme o atti regolatori sopravvenuti lo rendano necessario.
5. I protocolli operativi tra i Comuni associati previsti dalla presente convenzione sono definiti sulla base di esigenze normative, tecniche ed operative dai Dirigenti e dai Responsabili di Servizio, in accordo con il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, e sono formalizzati come manuali, la cui adozione è obbligatoria da parte di tutti i Comuni associati una volta definite le procedure.

Art. 21

(Risoluzione delle controversie)

1. La risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra i Comuni associati in merito all'esecuzione della presente convenzione ed all'applicazione delle sue clausole, è risolta prioritariamente in via bonaria.
2. Qualora i Comuni associati non riescano ad addivenire alla risoluzione in via bonaria, le controversie sono devolute alla autorità giudiziaria.

Letto, approvato e sottoscritto il _____

Per il Comune di _____

Il Sindaco _____

Per il Comune di _____

Il Sindaco _____